CAMERA DEI DEPUTATI N. 1740

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAFORGIA, MERENDA, TAMBRONI, PAVONE, BOVA, MARTINI MARIA ELETTA, BRESSANI, DAGNINO, FABBRI, BIANCHI FORTUNATO, URSO

Presentata il 23 luglio 1969

Equiparazione ai fini della carriera e del trattamento economico degli ispettori scolastici e dei direttori didattici rispettivamente ai presidi di prima e seconda categoria

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge, oltre a soddisfare la legittima aspettativa di una vasta e benemerita categoria di professionisti responsabili di un importante e delicato settore del mondo della scuola, intende eliminare una grave ed ingiustificata lacuna della legislazione in tema di ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale direttivo ed ispettivo degli istituti di istruzione elementare.

Come è noto: l'articolo 8 della legge 13 marzo 1958, n. 165, prevede per gli ispettori scolastici e direttori didattici una sola classe di stipendio stabilito dall'annessa tabella *A;* la tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, ha equiparato ai fini del trattamento economico gli ispettori scolastici ai presidi di prima categoria, i direttori didattici ai presidi di seconda categoria, ferma restando, però, una sola classe di stipendio; l'articolo 9 della precitata legge n. 165 prevede per i presidi di prima e seconda categoria due classi di stipendio di cui la prima è attribuita all'atto della nomina in ruolo, la seconda dopo sei anni di servizio.

Come è agevole notare, il contrasto è evidente e non si riesce a capire il fondamento giuridico-sociale del diverso trattamento economico delle due categorie in esame, rispetto ai presidi. Se gli ispettori scolastici ed i direttori didattici sono equiparati ai fini del trattamento economico rispettivamente ai presidi di prima e seconda categoria all'atto della nomina in ruolo, è giusto e legittimo che lo siano per tutto il rapporto d'impiego. Il diverso trattamento delle categorie di cui trattasi dai presidi di prima e seconda categoria già inspiegabile all'entrata in vigore della legge n. 165 del 1958, a seguito della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, che rende obbligatoria l'istruzione successiva a quella elementare, diventa assurdo e lesivo degli interessi di due categorie chiamate ad uguali responsabilità. Anzi è doveroso aggiungere che, nel quadro del rinnovamento in atto nella scuola primaria, dagli ispettori scolastici e direttori didattici sono richieste una più specifica prepara-

zione tecnico professionale e doti direttive tali da poter assolvere i sempre crescenti compiti loro demandati e, tra questi, quello delicatissimo della vigilanza sulle sezioni di scuola materna statale e soprattutto la responsabilità del funzionamento del doposcuola, gestito dai patronati scolastici.

Per le brevi considerazioni di cui innanzi, al fine di eliminare una evidente ed assurda lacuna legislativa, per un giusto e doveroso riconoscimento delle legittime aspettative di due categorie benemerite della scuola italiana, si propone la presente proposta di legge con la certezza che venga benevolmente accolta.

La presente proposta di legge si compone di quattro articoli: all'articolo 1 è prevista la equiparazione degli ispettori scolastici e dei direttori didattici rispettivamente ai presidi di prima e seconda categoria; all'articolo 2 la abrogazione di legge; all'articolo 3 la data di entrata in vigore della legge; all'articolo 4 la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Agli ispettori scolastici sono attribuiti due classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale è quella stabilita per i presidi di prima categoria di cui alla tabella *E* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni.

Ai direttori didattici sono attribuite due classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale è quella stabilita per i presidi di seconda categoria di cui alla tabella *E* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni.

La prima classe di stipendio è attribuita all'atto della nomina in ruolo, la seconda dopo 6 anni.

ART. 2.

È abrogato l'articolo 8 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

I benefici di carriera previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1970.

ART. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sui normali capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1970 e successivi.